

Ricorso proposto il 27 marzo 2017 — CeramTec /EUIPO — C5 Medical Werks (Forma di sfera per il bacino)

(Causa T-193/17)

(2017/C 161/52)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: CeramTec (Plochingen, Germania) (rappresentanti: A. Renck e E. Nicolás Gómez, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: C5 Medical Werks (Grand Junction, Colorado, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea tridimensionale in rosa (Forma di sfera per il bacino) –Marchio dell'Unione europea n. 10 214 179

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 15/02/2017 nel procedimento R 929/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare alle spese il convenuto o, qualora C5 Medical Werks intervenga, l'interveniente.

Motivo invocato

- Violazione degli articoli 59 e 83 del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 27 marzo 2017 — CeramTec/EUIPO — C5 Medical Werks (Rappresentazione di una sfera per il bacino)

(Causa T-194/17)

(2017/C 161/53)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: CeramTec (Plochingen, Germania) (rappresentanti: A. Renck e E. Nicolás Gómez, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: C5 Medical Werks (Grand Junction, Colorado, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo in rosa (Rappresentazione di una sfera per il bacino) — Marchio dell'Unione europea n. 10 214 112

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 15/02/2017 nel procedimento R 928/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare alle spese il convenuto o, qualora C5 Medical Werks intervenga, l'interveniente.

Motivo invocato

- Violazione degli articoli 59 e 83 del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 29 marzo 2017 — QD/EUIPO

(Causa T-199/17)

(2017/C 161/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: QD (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'EUIPO del 2 giugno 2016, notificata alla parte ricorrente il 3 giugno 2016, di negare il secondo rinnovo del suo contratto di agente temporaneo concluso ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (RAA); e
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione delle disposizioni pertinenti dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e del RAA, segnatamente dell'articolo 110 dello Statuto e degli articoli 2, lettera f), e 8 del RAA.
2. Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte dell'EUIPO del proprio dovere di lealtà e del proprio obbligo di diligenza.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte dell'EUIPO del principio di buona amministrazione (articolo 41, paragrafi 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte dell'EUIPO delle disposizioni del regolamento n. 45/2001⁽¹⁾, segnatamente dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2, lettera b).